

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 684}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BELCI, FIORET, MAROCCO, SANTUZ, GALLONI,
ROGNONI, BODRATO, SALVI, GRANELLI**

Presentata il 28 ottobre 1976

Aumento dei coefficienti stabiliti dalla legge 6 marzo 1968, n. 193, sull'indennizzo dei beni abbandonati nei territori assegnati alla Jugoslavia e nella ex zona « B » del territorio di Trieste

ONOREVOLI COLLEGHI! — La definizione anche giuridica dei confini con la Jugoslavia, nonché l'esigenza di una revisione in aumento dei coefficienti stabiliti dalla legge 6 marzo 1968, n. 193 sull'indennizzo dei beni abbandonati in Istria, ha riproposto il problema della sistemazione definitiva dei beni stessi a favore dei titolari profughi, che in questo trentennio hanno dovuto lasciare la loro terra.

È questo l'aspetto materiale che si aggiunge al sacrificio morale richiesto dalla immodificabile situazione che si è storicamente determinata.

Finora agli istriani e agli esuli dalmati, per la perdita dei loro beni incamerati dalla Jugoslavia, sono stati corrisposti 67 miliardi per i beni dei territori ceduti e 14 miliardi per i beni della zona « B ». Ciò in applicazione delle leggi 31 luglio 1952, n. 1131, 8 novembre 1956, n. 1325, 18 marzo 1958, n. 269, 6 ottobre 1962, n. 1463, 2 marzo 1963, n. 387 e 6 marzo 1968, n. 193.

Il valore di questi beni è stato calcolato dall'Ufficio tecnico erariale con criteri estremamente prudenziali, prendendo per base i valori tributari del 1938.

Considerando la svalutazione monetaria intervenuta, il valore attuale dei beni dei territori ceduti con il Trattato di pace e della zona B cresce in misura molto sensibile.

D'altro canto va tenuto presente che, in dipendenza degli accordi stipulati negli anni 1949, 1950, 1954 e 1965 con la Jugoslavia a proposito di questi beni, l'Erario ha potuto ottenere notevoli alleggerimenti nella spesa in seguito alla moratoria inerente alla sospensione settennale del pagamento delle ripartizioni per interessi legali, alla valutazione forfettaria del valore dei beni in connessione con i precedenti accordi internazionali, e infine ad imposte di successione non dovute.

Per queste ragioni, ma soprattutto per la esigenza di concludere in termini di equità

una dolorosa pagina di storia, almeno per ciò che riguarda gli indennizzi sui beni lasciati, si impone con la definizione giuridica dei confini orientali, anche la integrazione finale nella corresponsione degli indennizzi stessi.

In realtà in eccedenza ai 46,8 miliardi corrisposti dalla Jugoslavia per i beni dei profughi, il Tesoro ha erogato ai nostri concittadini provenienti dall'Istria in forma diretta altri 20,2 miliardi.

A ciò si aggiunga che in base all'articolo 4 dell'Accordo di Osimo del 10 ottobre 1975, la Jugoslavia indennizzerà l'Italia di tutti i beni incamerati della Zona « B » i quali hanno un valore attuale che deve essere considerevolmente rivalutato.

Tenendo conto di queste ragioni dei profughi giuliano-dalmati, si pone il problema

di completare l'indennizzo già corrisposto, di complessivi 81 miliardi, moltiplicando per 2,5 tutte le somme determinate in base alle citate leggi. Così si perverrebbe ad una spesa complessiva di circa 202 miliardi e 500 milioni.

In particolare considerazione va preso poi il fatto che i pagamenti di questi indennizzi hanno finora avuto luogo con una notevole lentezza, essendo durati oltre 25 anni e non essendo ancora finiti. Pertanto si delineano come indispensabili norme concrete che mirino ad eliminare questo grave inconveniente.

Onorevoli Colleghi! Quello che si chiede non è sacrificio alla collettività, ma la regolarizzazione di una posizione oggettiva alla quale si deve provvedere d'urgenza.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Aumento dei coefficienti).

I coefficienti di maggiorazione stabiliti dall'articolo 1 della legge 6 marzo 1968, n. 193, vengono moltiplicati per 2,5.

ART. 2.

(Detrazione delle anticipazioni).

Dall'importo risultante dalla maggiorazione degli indennizzi di cui all'articolo precedente saranno detratte le somme corrisposte a norma delle leggi 31 luglio 1952, n. 1131; 8 novembre 1956, n. 1325; 18 marzo 1958, n. 269; 6 ottobre 1962, n. 1463; 2 marzo 1963, n. 387 e 6 marzo 1968, n. 193.

ART. 3.

(Accelerazione delle liquidazioni).

Alla liquidazione degli indennizzi inerenti ai beni abbandonati di cui ai precedenti articoli provvederanno direttamente, in conformità alla loro competenza, le commissioni interministeriali previste dalle leggi 31

luglio 1952, n. 1131; 8 novembre 1956, numero 1325 e 18 marzo 1958, n. 269, nei soli casi in cui la liquidazione esuli dalla semplice maggiorazione aritmetica degli indennizzi corrisposti in base alle leggi citate all'articolo 2 della presente legge. Negli altri casi provvederà direttamente la direzione generale del tesoro a mezzo di una Divisione speciale istituita a tale scopo.

Le Commissioni dovranno riunirsi due volte alla settimana. Per la validità delle sedute è sufficiente l'intervento di tre componenti compreso il presidente o il suo supplente.

I componenti della Commissione restano in carica per un triennio, e godono di un gettone di presenza fissato con decreto del Ministro del tesoro.

ART. 4.

(Valutazione equitativa).

L'indennizzo inerente le domande che fino alla data dell'entrata in vigore della presente legge non hanno potuto venir liquidate per mancanza di legittimazione o per insufficienza di prove o per altri motivi, sarà liquidato dalle due commissioni interministeriali citate nel precedente articolo con i criteri stabiliti dall'articolo 1226 del codice civile, previa presentazione da parte dell'avente diritto di una dichiarazione giurata fatta ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per gli immobili tale dichiarazione giurata deve venir resa oltre che dall'avente diritto, anche da quattro profughi dei territori ceduti o del vecchio territorio jugoslavo.

A partire dall'entrata in vigore della presente legge, la commissione mista italo-jugoslava prevista dall'articolo 1 della legge 31 luglio 1952, n. 1131, nonché i funzionari ed i tecnici che operavano per la stessa, cessano ogni attività.

ART. 5.

(Riapertura di termini).

Sono valide le domande già presentate. Nuove domande o integrazioni di quelle presentate potranno venire presentate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Le delibere di liquidazione degli indennizzi emesse in base alle citate leggi al precedente articolo 2 e quelle emesse in base alla presente legge sono impugnabili a sensi dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1956, n. 1325.

ART. 6.

(Imposta di successione).

Gli indennizzi corrisposti agli eredi per successione sono esenti da imposte o contributi. Le imposte di successione già corrisposte saranno rimborsate agli interessati che ne facciano domanda nei termini di due anni dall'approvazione della presente legge.

ART. 7.

(Ordine di precedenza).

La precedenza nella liquidazione degli indennizzi previsti dalla presente legge e dalle leggi citate nei precedenti articoli verrà concessa dalla competente Divisione del Ministero del tesoro in base ai documentati motivi fatti valere dagli aventi diritto.

Tutte le richieste del diritto alla precedenza dovranno, a scanso di decadenza, venir fatte valere, munite dalla specifica documentazione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 8.

(Agevolazioni).

Sono estese agli aventi diritto, presi in considerazione della presente legge, le agevolazioni di cui:

a) all'articolo 9 del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521 sui profughi della Tunisia;

b) all'articolo 67 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sui danni di guerra;

c) al quarto comma dell'articolo 5 della legge 20 dicembre 1954, n. 1050, sui beni di cui all'articolo 79 del Trattato di pace;

d) all'articolo 5 della legge 5 giugno 1965, n. 718, sui profughi della Tunisia;

e) all'articolo 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1066, sui profughi della Libia.

ART. 9.

(Modalità di pagamento).

Il Ministro del tesoro provvederà direttamente al pagamento delle somme previste dalla presente legge spiccando assegni su di un conto corrente speciale all'uopo aperto a mezzo di decreto ministeriale presso la tesoreria provinciale della Banca d'Italia di Roma.

Sono abrogati gli articoli 1, 5 e 8 della legge 31 luglio 1952, n. 1131, l'articolo 6 della legge 8 novembre 1956, n. 1325 e l'articolo 5 della legge 18 marzo 1958, numero 269.

ART. 10.

(Finanziamenti).

All'onere derivante dal pagamento del saldo degli indennizzi previsti dalla presente legge sarà provveduto con il gettito, gli stanziamenti e le riduzioni previsti dall'applicazione delle norme indicate dall'articolo 6 della legge 5 giugno 1965, n. 718; dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 marzo 1968, n. 193 e dell'articolo 6 della legge 6 dicembre 1971, n. 1068.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.